

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 837}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GERARDO BIANCO, D'ALEMA, ANDÒ, GORGONI, MADAUDO, BATTI-
STUZZI, LUCIO MAGRI, CAFARELLI, FUMAGALLI CARULLI, AYALA,
ANGIUS, BARBERA, BARGONE, BASSANINI, CESETTI, COLAIANNI,
CORRENTI, DE SIMONE, FINOCCHIARO FIDELBO, FORLEO, IMPOSI-
MATO, RECCHIA, ALFONSINA RINALDI, RODOTÀ, SCALIA, SENESE,
TORTORELLA, TORCHIO, VIGNERI, VIOLANTE**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Presentata il 24 maggio 1992

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La strage di Capaci impone una forte reazione del Parlamento. Dobbiamo riconoscere che la mafia ha messo a segno un colpo decisivo contro lo Stato e contro la democrazia. Solo ammettendo la sconfitta si può pensare di ripartire sul serio e di riconquistare credibilità ed efficacia all'azione dello Stato. Con questo spirito i proponenti presentano questa proposta di legge che prevede la ricostituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, già istituita con la legge 13 settembre 1982, n. 646, e successivamente, nella X legislatura, con la

legge 23 marzo 1988, n. 94, e prorogata con la legge 27 luglio 1991, n. 229.

L'esigenza di ricostituire la Commissione parlamentare di inchiesta nasce dalla constatazione che non sono venute meno le ragioni che ne determinarono l'istituzione e al riguardo è sufficiente rilevare che la mafia, così come la camorra, la 'ndrangheta e la Sacra Corona Unita, continuano ad essere una tragica realtà che comprime le libertà civili e la vita democratica nelle province meridionali ed in altre vaste zone del Paese.

È un dato di fatto che lo Stato democratico in questi ultimi anni, soprattutto dopo il varo della legge cosiddetta « Ro-

gnoni-La Torre », ha espresso contro tali organizzazioni criminali un nuovo e vigoroso impegno. Un bilancio parzialmente positivo che è stato possibile raggiungere per l'incisiva e responsabile azione svolta da settori della magistratura e delle forze di polizia, che hanno potuto proficuamente utilizzare i nuovi strumenti di lotta alla mafia, introdotti dalla legge n. 646 del 1982, tra i quali meritano di essere segnalati il nuovo reato di associazione per delinquere di tipo mafioso e le disposizioni normative che consentono il sequestro e la confisca di beni di sospetta illecita provenienza.

Devesi poi aggiungere che è mutata la coscienza civile nei confronti dei predetti fenomeni criminali: è crescente tra la gente la consapevolezza che mafia, camorra e 'ndrangheta costituiscono un pericolo per le istituzioni democratiche e che contro di esse, in considerazione delle loro profonde radici sociali, occorre un'azione corale che veda in prima linea l'impegno di tutte le istituzioni democratiche, comprese quelle locali, e registri il consenso ed il sostegno della società civile. Tuttavia l'assassinio del giudice Falcone, di sua moglie e della scorta dimostra che la mafia mantiene pressoché intatta la propria forza. Si deve inoltre osservare che in questi ultimi tempi si registra — e la Commissione parlamentare antimafia lo ha sottolineato più volte — una complessiva calata di tono nell'azione di contrasto dello Stato. In particolare la legge « Rognoni-La Torre », che dopo il suo varo ebbe significative applicazioni, non è più utilizzata in tutta la sua potenzialità ed in diverse aree del Paese, dove mafia e camorra hanno forti insediamenti, sono assai ridotte o addirittura inesistenti le proposte di misure patrimoniali ed interdittive previste dalla legge stessa.

Inoltre, numerosi settori delle istituzioni — dagli enti locali al sistema bancario — non manifestano tutta la necessaria attenzione contro il pericolo di inquinamenti criminali e non esprimono il massimo impegno nel garantire la trasparenza e la correttezza del loro operato; così come nel mondo della scuola ed in quello dell'informazione, soprattutto nelle regioni meridionali, non da tutti è avvertita l'esigenza di far crescere

una nuova cultura che individui nella lotta alla mafia ed alle altre organizzazioni delittuose un baluardo di difesa delle libertà civili, che condanni qualsiasi forma di violenza e di prevaricazione, le commistioni e le complicità esistenti in delicati settori della vita pubblica.

Dinanzi a questa realtà ben si comprende come permanga l'esigenza di una Commissione parlamentare di inchiesta che, come quella recentemente disciolta, abbia il compito di verificare l'attuazione delle leggi dello Stato con riferimento alla mafia, alla camorra ed alle altre associazioni similari ed accerti — riferendo al Parlamento — la congruità dell'azione svolta da tutti i pubblici poteri.

È un dato incontestabile che la Commissione di inchiesta, con l'attività svolta in cinque anni di lavoro, ha consentito al Parlamento di avere un quadro conoscitivo di mafia, camorra, 'ndrangheta, nonché della Sacra Corona Unita aggiornato ed approfondito, ed ha esercitato, nel pieno rispetto delle competenze e prerogative di altri poteri dello Stato, una proficua azione di vigilanza e di stimolo che su numerosi versanti ha prodotto positivi effetti.

Va altresì sottolineato come l'attività della Commissione si è particolarmente distinta sul piano propositivo. Sono state elaborate infatti varie proposte in tema di appalti, riciclaggio, modifiche al codice di procedura penale, che hanno contribuito in modo determinante ad una produzione legislativa particolarmente incisiva in tema di lotta alla mafia.

La fine della legislatura ha troncato un tale prezioso lavoro mentre le quattro organizzazioni criminali continuano a manifestare tutta la loro persistente pericolosità.

Da qui l'esigenza di ricostituire la disciolta Commissione parlamentare.

Con la sollecita ricostituzione della Commissione parlamentare di inchiesta è necessario dimostrare all'intero Paese che il Parlamento italiano ha alta la consapevolezza che nei confronti delle grandi organizzazioni criminali non sono consentiti cedimenti, ritardi o rallentamenti, poiché esse, per il loro potenziale eversivo, costituiscono una costante minaccia per le nostre libere istituzioni e per il vivere civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, per la durata di tre anni, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Uguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

ART. 2.

1. La Commissione è composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

ART. 4.

1. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

2. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

ART. 5.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'auto-

rità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando tali atti o documenti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione istituita con la presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 7.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

ART. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

ART. 9.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

ART. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.